

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 luglio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 11 luglio 2019, n. 64.

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (19G00072)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2019.

Nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. dott.ssa Alessandra LOCATELLI. (19A04642). Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2019.

Nomina del prefetto dott. Raffaele Grassi a commissario straordinario di Governo, per il superamento delle situazioni di particolare degrado per l'area del Comune di Manfredonia. (19A04520). Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2019.

Nomina del prefetto dott. Massimo Mariani a commissario straordinario di Governo, per il superamento delle situazioni di particolare degrado per l'area del Comune di San Ferdinando. (19A04521)..... Pag. 5

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 2019.

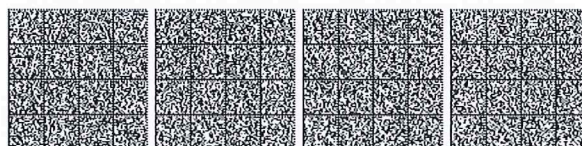
Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019. (19A04487)..... Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 23 maggio 2019.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene. (19A04522). Pag. 7



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 23 maggio 2019.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, contenente «Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, che ha istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, al fine di ridurre il flusso di tale categoria di rifiuti destinati allo smaltimento;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1998 di approvazione dello statuto del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed in particolare la parte IV recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto in particolare l'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

Visto inoltre l'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, istituito al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene;

Visto, in particolare, il comma 3 del richiamato art. 234 secondo cui il suddetto Consorzio, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'art. 206-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta dello stesso decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione degli stessi;

Vista la direttiva n. 2008/98/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia i rifiuti, che, recepita nell'ordinamento italiano, ha introdotto, tra gli altri, i principi della responsabilità estesa del produttore e della gerarchia dei rifiuti;

Visto il decreto del 29 luglio 2016, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato lo schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;

Vista l'approfondita istruttoria effettuata sul testo dello statuto da sottoporre all'approvazione ministeriale, che nel merito ha coinvolto anche l'analisi dello statuto della Fondazione Santa Chiara;

Visto lo statuto del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e relativa documentazione allegata, trasmesso e acquisito con prot. n. 6484/RIN del 9 aprile 2019, ai fini dell'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 234 del decreto legislativo n. 152/2006;

Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo approvato con decreto del 29 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.
Statuto

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 234, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

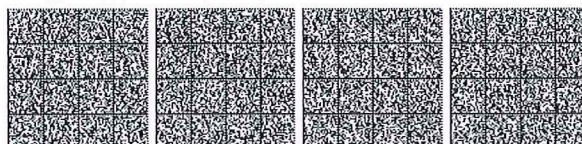
*Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare*
COSTA

*Il Ministro dello sviluppo
economico*
DI MAIO

AVVERTENZA:

Il decreto relativo all'«Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene», completo di allegato, è stato pubblicato nella sezione del sito istituzionale al seguente link: <https://www.minambiente.it/pagina/decreti-rifiuti>.

19A04522





MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000155 del 23/05/2019

*Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO l'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, contenente "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, che ha istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, al fine di ridurre il flusso di tale categoria di rifiuti destinati allo smaltimento;

VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 1998 di approvazione dello statuto del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed in particolare la Parte IV recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO in particolare l'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

VISTO inoltre l'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, istituito al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene;

VISTO, in particolare, il comma 3 del richiamato articolo 234 secondo cui il suddetto Consorzio, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

VISTO l'articolo 206 bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta dello stesso decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione degli stessi;



VISTA la Direttiva 2008/98/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di rifiuti, che, recepita nell'ordinamento italiano, ha introdotto, tra gli altri, i principi della responsabilità estesa del produttore e della gerarchia dei rifiuti;

VISTO il decreto del 29 luglio 2016, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato lo schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;

VISTA l'approfondita istruttoria effettuata sul testo dello statuto da sottoporre all'approvazione ministeriale, che nel merito ha coinvolto anche l'analisi dello statuto della Fondazione Santa Chiara;

VISTO lo Statuto del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene e la relativa documentazione allegata, trasmesso e acquisito con prot. n. 6484/RIN del 9 aprile 2019, ai fini dell'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 234 del decreto legislativo n. 152/2006;

RITENUTO che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo approvato con decreto del 29 luglio 2016;

DECRETA

Articolo 1 **(Statuto)**

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 234, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Sergio Costa

Per il concerto

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI RIFIU-

TI DI BENI IN POLIETILENE

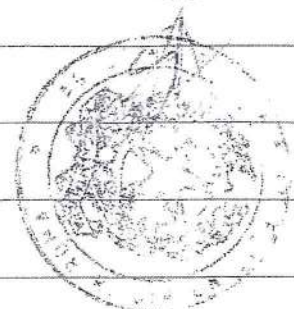
TITOLO I - IL CONSORZIO E LA SUA ATTIVITÀ

Art. 1. Denominazione e natura

1. Ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è costituito il «Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene», in appresso denominato «Consorzio».

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed opera senza scopo di lucro su tutto il territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, nel rispetto degli obiettivi di riciclaggio definiti ogni due anni dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Il Consorzio opera in posizione alternativa e coordinata rispetto agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità ai principi di concorrenza e libera iniziativa economica. A tal fine il Consorzio non può limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o indirettamente, la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgo-



no attività nei settori di interesse del Consorzio.

Art. 2. Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Roma e può costituire, per delibera assembleare, sedi distaccate e/o stabilire altra sede operativa. Lo spostamento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

2. La costituzione di eventuali articolazioni regionali e/o interregionali del Consorzio avviene mediante modifica dello Statuto.

3. Il Consorzio ha durata sino al 2050, prorogabile qualora a quella data permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nei modi previsti dal successivo art. 27, qualora i presupposti normativi per la sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3.

Art. 3. Oggetto e finalità

1. Nello svolgimento della sua attività, il Consorzio si conforma alle norme e ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare a quelli contenuti nell'art. 237, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al secondo

comma dell'art. 1 del presente Statuto, ed in particolare

dell'obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a ba-

se di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviar-

li ad attività di riciclaggio e di recupero, il Consorzio

svolge i seguenti compiti:

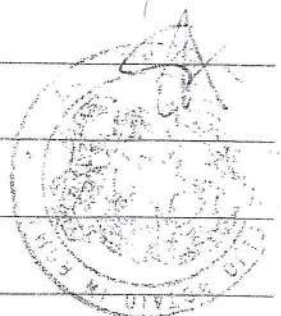
a. promuove la gestione del flusso dei beni a base di polie-
tilene;

b. assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite
l'attività di intermediazione e commercio senza detenzione
di beni a base di polietilene, fornendo anche assistenza nel-
la creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di re-
cupero;

c. promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene
non riutilizzabili;

d. promuove l'informazione e la formazione degli utenti, in-
tesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme
corrette di gestione di beni a base di polietilene, che ri-
guarda, tra l'altro, i sistemi di restituzione, di raccolta
e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel pro-
cesso di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;

e. assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietile-
ne nel caso in cui non sia possibile o economicamente conve-
niente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto de-



gli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'art. 1, comma 2, del presente Statuto nonché nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

f. assicura la gestione dei rifiuti dei beni a base di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata comunque effettuata;

g. promuove accordi tra imprese e società interessate nonché con altri soggetti ed enti anche effettuanti attività di raccolta differenziata;

h. promuove il coordinamento con la gestione di altre tipologie di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche con riferimento agli ambiti applicativi di cui all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i. assicura, in applicazione dell'art. 234, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione alle finalità dell'intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a norma del presente Statuto, siano vincolanti per tutti i soggetti partecipanti; conseguentemente il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio stesso ed intraprende, anche in collaborazione con le competenti Autorità, le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai consorziati o dai soggetti tenu-

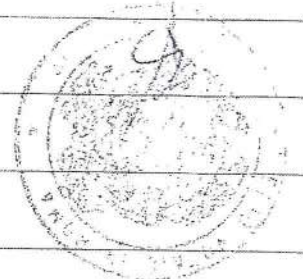
ti a consorziarsi e relative agli obblighi ad essi derivanti
dall'obbligo di partecipazione al Consorzio.

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Consorzio affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza parità di trattamento e libera concorrenza nell'attività di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione.

Il rapporto tra il Consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attività di gestione è regolato mediante una o più convenzioni.

4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, di ottimizzare le modalità di gestione adottate e conformarle alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire il mercato dei prodotti e materiali recuperati, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile di cui all'art. 1, comma 2, del presente Statuto. In particolare, il Consorzio può:

a. compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;



b. adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo dei beni a base di polietilene, al fine di promuovere la riduzione del consumo dei materiali e l'introduzione di buone pratiche di gestione;

c. stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalità consortili, in conformità con quanto previsto al corrente comma del presente articolo;

d. promuovere accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici con altri soggetti pubblici e privati anche effettuanti attività di raccolta differenziata;

e. promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attività similari;

f. stipulare accordi con i sistemi di gestione alternativi costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g. prevedere ed organizzare forme di deposito cauzionale nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, ai sensi dell'art. 234, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h. rappresentare le imprese consorziate presso le autorità locali, nazionali, europee ed internazionali;

i. fornire assistenza nella creazione di circuiti di impianti di riciclaggio e recupero, nonché promuovere e partecipare alla progettazione degli impianti.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico cosiccome il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della salute;

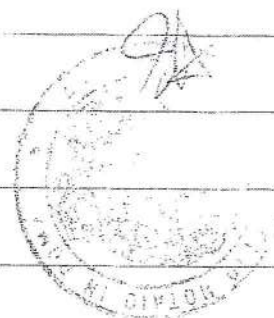
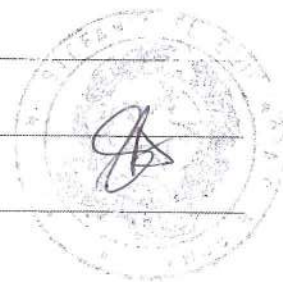
b. regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, comunità montane, autorità d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;

c. consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;

d. i soggetti di cui all'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

7. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in società già esistenti, previa au-



torizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in società non è consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalità come definite dal presente Statuto. L'attività dei soggetti giuridici partecipati e/o costituiti dal Consorzio deve sempre svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza; eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Statuto.

8. Nel perseguimento delle attività istituzionali, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa. In particolare, il Consorzio ed i consorziati non ostacolano e non impediscono l'organizzazione di sistemi alternativi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. È fatta salva la possibilità per i soggetti di cui all'art. 234, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, di conferire i rifiuti di beni in polietilene ad operatori di altro Stato membro della Unione europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dal Paese di appartenenza nonché con la normativa comunitaria e nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero dei rifiuti di beni in polietilene nello Stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO II - I CONSORZIATI

Art. 4. I consorziati

1. Partecipano al Consorzio in qualità di «consorziati ordinari»:

a. i produttori e gli importatori di beni in polietilene - categoria A;

b. gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene - categoria B;

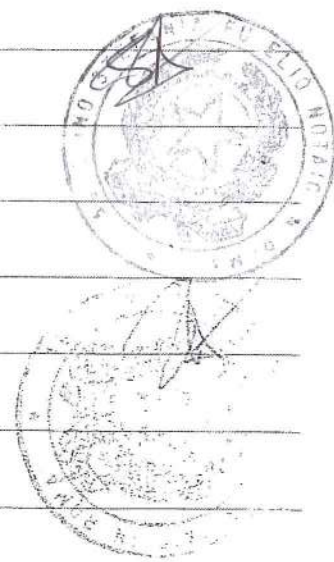
c. i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene - categoria C.

Al Consorzio possono altresì partecipare, in qualità di «consorziati aggiunti»:

d. i produttori ed importatori di materia prima in polietilene per la produzione di beni in polietilene - categoria D;

e. gli imprenditori che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di beni in polietilene - categoria E.

2. I soggetti che esercitano attività rientranti in diverse



categorie di cui al primo comma, partecipano al Consorzio nella categoria prevalente, secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 25. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, adempiono alle obbligazioni verso il Consorzio attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono ed essenzialmente per il tramite di queste ultime, cosicché l'iscrizione al Consorzio di dette organizzazioni nazionali è efficace nei riguardi di tutti gli associati a qualsiasi articolazione territoriale appartengano e secondo lo Statuto di ciascuna detta organizzazione nazionale. Le altre imprese, singole o associate, di cui alla categoria B, possono adempiere alle loro obbligazioni verso il Consorzio attraverso le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative alle quali aderiscono, la cui iscrizione è comunque efficace nei riguardi di tutti gli associati, a qualsiasi articolazione territoriale appartengano e secondo lo Statuto di ciascuna detta organizzazione nazionale. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti.

3. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5. Ammissione dei consorziati

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art.

4 che intendano aderire al Consorzio, inviano apposita domanda scritta al presidente del consiglio di amministrazione.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda attesta e comunica:

- la conoscenza e accettazione integrale dello statuto e dei regolamenti e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio;

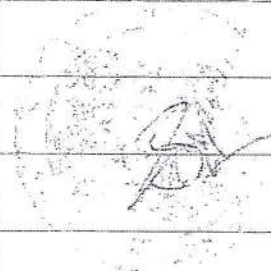
- di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria;

b) estremi dell'iscrizione CCIAA.

2. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente, con particolare riguardo alle quantità di beni a base di polietilene, anche in forma di semilavorati, prodotti o importati ed alle quantità di rifiuti di beni a base di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno solare precedente a quello in cui è presentata la domanda di ammissione.

3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovrà essere accompagnata oltre a quanto previsto al comma 1, lettera a), del presente articolo anche da copia dello statuto.

4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve



fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di cui al presente articolo.

5. La richiesta di adesione è respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata, ed è soggetta a reclamo e impugnativa.

Art. 6. Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in modo paritario tra ciascuna delle categorie di cui all'art.

4, comma 1.

2. All'interno di ciascuna categoria, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, determina le quote di partecipazione dei singoli consorziati. La ripartizione delle quote avviene, in via principale e per i soggetti di cui alle categorie A, C, D ed E, in considerazione del rapporto esistente tra la quantità di materia prima in polietilene o di beni a base di polietilene e relativi semilavorati oppure di rifiuti di beni a base di polietilene che risulta, rispettivamente, immessa al consumo, raccolta, riciclata, recuperata, trasportata o stoccata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e la quantità complessiva riferita ai consorziati appartenenti alla medesima

categoria, mentre, in via residuale e per i soggetti di cui alla categoria B, la ripartizione delle quote può avvenire attraverso altri criteri, quali quelli forfettari.

3. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle quote di partecipazione avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima assemblea dell'anno successivo a quello di adesione.

4. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti è condizione indispensabile per poter partecipare all'assemblea.

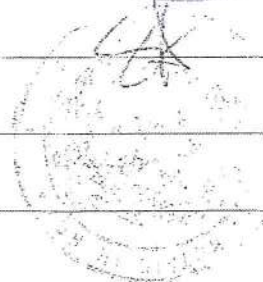
Art. 7. Diritti e obblighi dei consorziati

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati fruiscono dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. I consorziati sono obbligati a:

a. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

b. concorrere alla costituzione del fondo consortile;



c. versare il contributo annuale determinato con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d. versare l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio

stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico;

e. sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di ammini-

strazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli ob-

blighi consortili, con modalità che fanno salva la riserva-

tezza dei dati dei consorziati;

f. trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le

informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto con-

sortile;

g. operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle

indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle at-

tività di cui all'oggetto consortile;

h. favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere atti-

ività contrastante con le finalità dello stesso.

3. I consorziati che effettuano operazioni di importazione

di materia prima polietilene destinata alla produzione di be-

ni in polietilene e relativi semilavorati, sono tenuti a tra-

smettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi

delle predette operazioni.

Art. 8. Sanzioni

1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni opportune e necessarie al fine di accertare e reprimere eventuali violazioni degli obblighi stessi, avvalendosi dei propri organi o anche delle competenti autorità locali e nazionali.

2. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 25, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. Sino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto in assemblea.

3. In caso di inadempimento grave degli obblighi consortili il consiglio di amministrazione può peraltro assumere specifici provvedimenti di volta in volta applicabili. Nel regolamento vengono individuati gli inadempimenti gravi e la natura degli specifici provvedimenti applicabili oltre le norme del relativo procedimento.

Art. 9. Cessazione della qualità di consorziato.

Recesso ed esclusione

1. Le imprese di cui alla art. 4, comma 1 del presente statuto, possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei

presupposti di seguito indicati:

a. cessazione dell'attività;

b. variazione dell'oggetto sociale o dell'attività;

c. perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività;

d. organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o messa in atto di un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o recupero, ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e. adesione ad un sistema autonomo riconosciuto.

2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale, e produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.

3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso diviene efficace nel momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione di cui all'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al Consorzio. Nel caso indicato alla lettera e) del comma 1, il recesso diviene efficace allorché il sistema

autonomo comunica che il consorziato receduto è stato ammesso in tale sistema.

4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del Consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

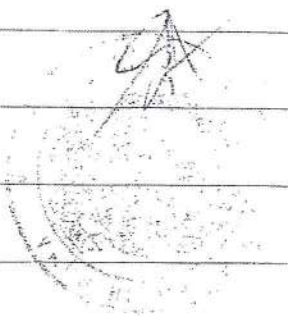
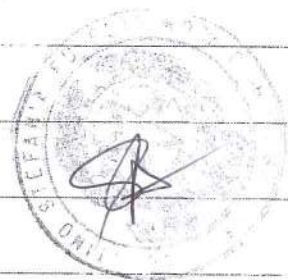
5. Il consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio nei confronti del consorziato che:

- a. abbia perso i requisiti di ammissione;
- b. sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino, anche provvisoriamente, la continuazione dell'attività d'impresa;
- c. nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 25;
- d. in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. Altre cause di esclusione dal Consorzio possono essere previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'art. 25, anche per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.

8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.



TITOLO III - FONDO CONSORTILE, FONDI DI RISERVA, MEZZI FINAN-
ZIARI, ESERCIZIO E BILANCIO

Art. 10. Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati, sia questi ordinario od aggiunto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del presente statuto, concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma calcolata in relazione al numero delle quote di partecipazione al Consorzio, comunque queste siano state determinate e di cui è titolare al momento dell'adesione al Consorzio.

2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Il fondo consortile, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

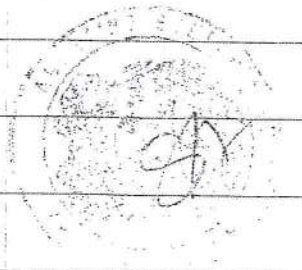
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, l'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto od escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o

l'esclusione. In ogni caso è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo dei soggetti partecipanti determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.

5. La quota di fondo consortile è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attività di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.

6. In caso di adesione di un nuovo consorziato, sia questi ordinario od aggiunto, la determinazione della somma con cui si realizza il concorso del detto nuovo consorziato alla costituzione del fondo consortile è comunque determinata dall'assemblea dell'anno successivo a quello di adesione mediante un corrispondente proporzionale diminuzione delle quote del fondo consortile degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria.

7. La quota di fondo consortile spettante a ciascun consorziato è rideterminata una volta l'anno, sulla base delle dichiarazioni dell'anno precedente; ai fini della detta rideterminazione, con eventuali aumenti e diminuzioni, è conferito al consiglio di amministrazione mandato affinché la detta rideterminazione dallo stesso sia proposta e dall'assemblea sia poi approvata con apposita deliberazione.



Art. 11. Finanziamento del funzionamento e delle attività
del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da:

a. i proventi delle attività svolte dal Consorzio in attuazione di disposizioni di legge e statutarie, nel rispetto delle regole di concorrenza e corretta gestione ambientale;

b. il contributo versato annualmente dai consorziati, la cui entità è determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

c. i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;

d. eventuali liberalità, contributi e finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e/o privati;

e. l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio, di cui al comma 13 dell'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f. l'utilizzazione di fondi di riserva nei limiti di cui all'art. 10, comma 4;

g. l'eventuale utilizzazione del fondo consortile nelle modalità definite dall'art. 10, commi 3 e 4 del presente statuto.

Art. 12. Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

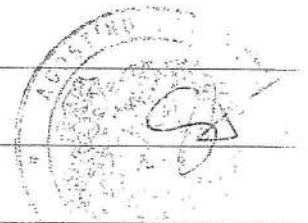
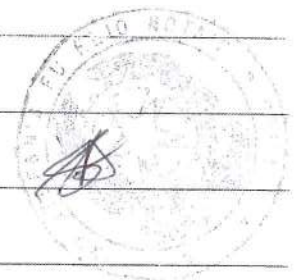
- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c. il presidente e il vice presidente;
- d. l'organo di controllo.

Art. 13. Composizione e rappresentanza in assemblea

1. L'assemblea è costituita dai soci consorziati di cui all'art. 4 del presente statuto.

2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che è conservata dal Consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante non può eccedere il limite del cinque per cento del totale delle quote consorziali. Salvo diversa, espressa indicazione, la delega è valida per la singola assemblea. In nessun caso il periodo della delega può eccedere i tre anni. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti del Consorzio. È sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al Consorzio, da parte del delegante.

3. La partecipazione all'assemblea può essere estesa ai rappresentanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti l'attività del Consorzio mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con



le categorie nazionali rappresentate.

4. L'assemblea è inoltre aperta alla partecipazione delle istituzioni e degli enti locali con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle aree a più alta concentrazione di utilizzo, e relativo impatto ambientale, di polietilene.

5. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i consorziati che siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi consortili.

Art. 14. Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

2. La convocazione dell'assemblea può anche avvenire su richiesta dell'organo di controllo, entro quindici giorni dalla stessa.

3. L'assemblea è indetta, ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o sia richiesto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna categoria di consorziati.

4. La convocazione dell'assemblea avviene alternativamente secondo una delle seguenti modalità:

a. mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima dell'adunanza;

b. mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, posta certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

c. mediante avviso depositato presso la sede consortile e pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti giorni prima dell'adunanza.

5. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

6. L'assemblea può tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.

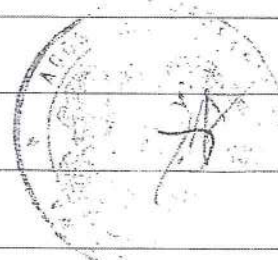
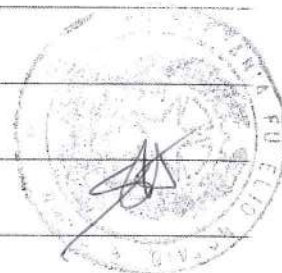
7. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio o in caso di assenza o impedimento dal vice presidente.

8. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.

Art. 15. Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

a. determina le direttive di massima dell'attività del Consorzio;



b. elegge i componenti del consiglio di amministrazione, nomina il presidente e il vice presidente con deleghe operative;

c. propone, all'uopo espressamente votando in proposito durante la celebrazione dell'ultima assemblea utile antecedente quella del rinnovo del consiglio di amministrazione, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rappresentante, tra quelli indicati da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive di cui all'art. 4, comma 1, che sarà nominato all'interno del consiglio di amministrazione con decreto del predetto Ministro sentito il Ministro dello sviluppo economico;

d. elegge i componenti dell'organo di controllo;

e. approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall'approvazione;

f. delibera l'ammissione di nuovi consorziati, sulle modifiche delle quote di partecipazione al Consorzio e delle quote di fondo consortile;

g. determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo consortile dei singoli consorziati ed approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato;

h. delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi

finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art.

11;

i. approva la relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dal Consorzio e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare precedente, di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico entro il 31 maggio di ogni anno;

l. approva il programma annuale e pluriennale di attività e di investimento proposto dal consiglio di amministrazione;

m. delibera su ogni variazione di sede che non implichi modifica dello Statuto;

n. può nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche competenze di analisi e proposte;

o. delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo tenuto per quest'ultimo conto del controllo contabile se affidato, oltre alle spese di viaggio e di soggiorno;

p. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.



2. In prima convocazione ed in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita in conformità e secondo quanto stabilito dagli art. 2368 e 2369 del codice civile, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

3. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

Art. 16. Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello Statuto, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione;

b. sull'approvazione dei regolamenti consortili e le relative modifiche, secondo quanto disposto dal successivo art. 25;

c. sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, secondo le modalità indicate nell'art. 27;

d. sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione di partecipazioni in società esistenti di cui all'art. 3, comma 8, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

e. sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;

f. su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge.

2. In prima convocazione ed in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita in conformità e secondo quanto stabilito dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

3. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del regolamento consortile è comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione al Consorzio ed il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti, anche in seconda convocazione.

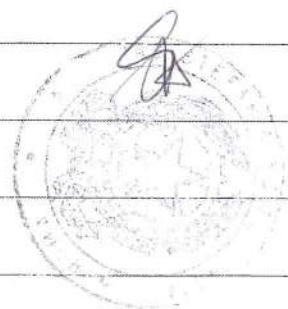
4. L'assemblea straordinaria delibera in conformità e secondo quanto stabilito dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.

5. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 17. Diritto e modalità di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui è titolare. Con apposito regolamento sono determinate le modalità operative volte ad assicurare la rispondenza tra i voti e le quote di partecipazione spettanti a ciascun consorziato.

2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.



3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o alzata di mano) sono stabiliti dal presidente, ad eccezione delle nomine degli organi sociali, che avvengono mediante scrutinio segreto.

Art. 18. Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da dieci membri compreso il membro di cui all'art. 15, comma 1 lettera c., tra i quali il presidente e il vice presidente. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono eletti o indicati dall'assemblea.

2. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materia prima. In ogni caso deve far parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico da aversi computato alternativamente a carico della categoria dei 'produttori e importatori di beni in polietilene' e della categoria dei 'produttori ed importatori di materia prima in polietilene per la produzione di beni in polietilene'.

3. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione

si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria dei consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono.

Con il regolamento, da adottarsi a norma del successivo art. 25, sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla celebrazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

5. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, si procede alla sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti nella categoria del predecessore; il consigliere così nominato resta in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

6. Qualora, per qualunque ragione, non sia possibile procedere alla sostituzione mediante cooptazione e comunque in caso di cessazione dalla carica della metà o più dei componenti del consiglio di amministrazione, i consiglieri in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione del consigliere cessato. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo



è immediatamente convocata dall'organo di controllo o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

7. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea e può essere esercitato solo per giusta causa.

Art. 19. Convocazione e funzionamento del consiglio

di amministrazione

1. La convocazione è fatta per iscritto, alternativamente con lettera raccomandata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o, in caso assenza anche del vicepresidente, dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.

3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.

4. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito allorquando siano presenti almeno sei consiglieri. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

5. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio

e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera o.

6. Il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione, nominato dal presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal segretario e da colui che presiede la riunione del consiglio di amministrazione.

7. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Art. 20. Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il consiglio di amministrazione:

a. una volta nominati dall'assemblea il presidente e il vice presidente, salvo quanto previsto all'art. 21, ne determina le funzioni;

b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

c. propone all'assemblea straordinaria gli schemi del regolamento consortile, e relative modifiche, da comunicare, una volta approvati dalla stessa, al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico affinché siano integrate le previsioni di



cui all'articolo 25, comma 2, del presente statuto;

d. sottopone all'assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello Statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali ed interregionali del Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2; trasmette poi la relativa delibera assembleare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione;

e. redige e sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo triennale ed annuale e il bilancio consuntivo annuale nonché la relazione afferente quest'ultimo;

f. redige e sottopone all'assemblea la relazione sulla gestione di cui all'art. 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 maggio di ogni anno;

g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile;

h. definisce il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio, la ripartizione delle quote stesse tra i consorziati, la ridefinizione proporzionale delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati, e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;

i. ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finan-

ziarie, delibera in ordine all'utilizzo del fondo consortile per la gestione del Consorzio, indicando le modalità di reintegrazione del fondo nel corso dell'esercizio successivo. La delibera, adeguatamente motivata, è sottoposta all'assemblea ai fini dell'approvazione;

l. adotta il programma annuale e pluriennale di attività e di investimento in ottemperanza alle delibere dell'assemblea;

m. definisce le modalità e i termini di versamento e riscossione del contributo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b. del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

n. trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico la delibera di costituzione di nuovi soggetti di diritto privato e/o di assunzione di partecipazioni in società esistenti, di cui all'art. 3, comma 8 del presente Statuto;

o. delibera sulle richieste di ammissione al Consorzio ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

p. vigila per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la loro entità secondo i modi e con le procedure previste in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 25;

q. conserva i libri consortili e provvede al loro costante aggiornamento;

r. delibera sulla stipula di tutti i contratti e accordi di



ogni genere inerenti l'attività del Consorzio, compresi quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

s. delibera sulle proposte di accordi di programma, convenzioni e contratti di altro genere di cui all'art. 3, comma 5, del presente Statuto;

t. definisce le strutture organizzative interne al Consorzio, determina l'organico del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

u. delibera su iniziative e atti opportuni ad assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e con agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in poliuretano costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli altri consorzi di cui alla parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

v. pone in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione volti al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o di Statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio.

2. Il consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

Art. 21. Presidente e vicepresidente

1. Al presidente del consiglio di amministrazione, che può essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente Statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente.

3. Il presidente dura in carica tre esercizi consortili ed è rieleggibile.

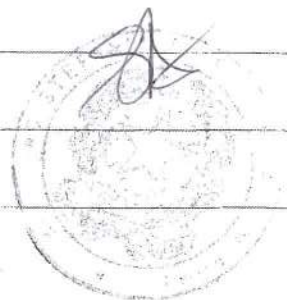
Art. 22. Organo di controllo

1. L'organo di controllo è costituito da otto componenti effettivi e due supplenti. L'organo di controllo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto espresso dalla componente che veda partecipare il presidente dell'organo di controllo stesso.

2. Quattro componenti effettivi sono di nomina ministeriale, mentre gli altri componenti sono eletti dall'assemblea.

3. I componenti effettivi di nomina ministeriale sono nominati, rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministro della salute.

4. I componenti eletti dall'assemblea devono essere selezionati tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili, mentre per i componenti di nomina ministeriale



non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

5. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi, e scadono alla celebrazione dell'assemblea che approva il bilancio relativo del terzo esercizio. Possono essere rieleggibili e rinominabili.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica dei componenti eletti dall'assemblea per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei componenti supplenti secondo il criterio della maggiore anzianità di carica o, in subordine, della maggiore età anagrafica.

7. I membri di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri da cui sono stati nominati.

8. L'organo di controllo:

a. controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c. redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo e ne riferisce all'assemblea.

9. I componenti dell'organo di controllo partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

10. Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lettera o.

Art. 23. Il controllo contabile sul Consorzio

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dall'organo di controllo o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro secondo specifica deliberazione assembleare.

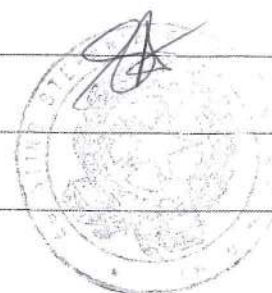
2. L'organo di controllo o la società incaricata della revisione legale:

a. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b. verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:

a. un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro del-



le regole di redazione applicate;

b. una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d. eventuali richiami di informativa da sottoporre all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4. Nel caso in cui si esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o si rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

5. La relazione è datata e sottoscritta dal presidente dell'organo di controllo oppure dal responsabile della revisione.

6. L'organo di controllo oppure la società di revisione legale hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento del con-

trollo contabile sul Consorzio.

8. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, può conferire l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

10. L'assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE

TRANSITORIE E FINALI

Art. 24. Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile



ed amministrativa e redige un conto economico separato, da un lato, relativo alle gestioni, i compiti e le finalità, dall'altro lato, alle attività anche di intermediazione e commercio. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo annuale di cui all'art. 11, comma 1, lettera b. del presente Statuto.

3. Entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di centottanta giorni.

4. Il bilancio preventivo, approvato entro il mese di aprile dell'anno precedente, è accompagnato da:

- a. una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
- b. una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti menzionati ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo

da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da relazione tecnica sull'attività consortile sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

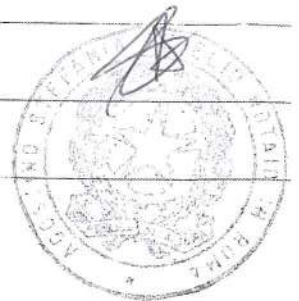
7. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si intendono approvati.

8. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 25.

Art. 25. Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente Statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle



sue attività il consiglio di amministrazione approva uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, possono richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

Art. 26. Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero della Salute di concerto tra loro e detta vigilanza è in primis affidata ai quattro rappresentanti di ciascuno dei detti Ministeri, come indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3 e comma 7 del presente Statuto.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero della Salute di concerto tra loro,

possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

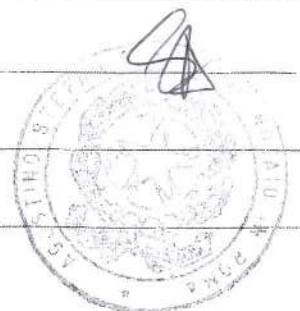
Art. 27. Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.

Art. 28. Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di un numero dispari di membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Tra i membri uno svolge funzioni di presidente. L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione del Consorzio, provvede alla nomina dell'organismo di vigilanza e del suo presidente. I membri dell'organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nel-



le attività di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

2. I componenti dell'organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

3. L'organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 29. Accesso alle informazioni ambientali

1. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

Art. 30. Applicazione del codice civile e delle leggi rego-

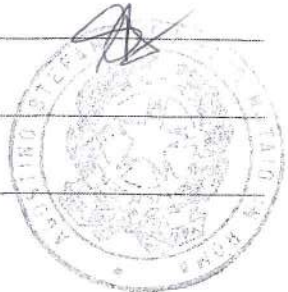
lanti la materia

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, al Consorzio si applicano, in quanto compatibili con la sua natura giuridica e con le finalità perseguite, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la ma-

teria.

Art. 31. Disposizioni transitorie e finali

1. Ad integrazione e specificazione dell'art. 1 comma 2 del presente Statuto, nelle more delle nuove definizioni degli obiettivi di riciclaggio da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio alla nuova disciplina, i detti obiettivi di riciclaggio sono quelli individuati dall'art. 1, comma 3, del d.m. 15 luglio 1998, rubricato con "Approvazione dello Statuto del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene".
2. Ad integrazione e specificazione dell'art. 3, comma 7, del presente Statuto, e nel rispetto di quanto previsto allo stesso comma, poiché il Consorzio, nel corso del tempo e per conseguire le proprie finalità, ha strumentalmente provveduto alla costituzione ed alla promozione della Fondazione Santa Chiara Onlus, con l'approvazione del presente Statuto è all'uopo adottato per il futuro quanto qui riportato sub Tavola I, esclusivamente per le finalità come palesate nello statuto in detta Tavola inserito e comunque nei limiti ed al fine di cui allo stesso art. 3 comma 7. E' altresì stabilito che il Consorzio possa sovvenire la detta Fondazione nella sua attività strumentale al raggiungimento dei propri fini istituzionali e ciò, per ogni esercizio annuale, nei limiti



di un quarantesimo del contributo di cui all'art. 234, comma 10, lettera b, d. lgs. n. 152/2006. Parimenti, si approva, sempre nei limiti ed al fine di cui all'art. 3 comma 7, anche l'allegata lista di marchi di proprietà della detta Fondazione, secondo quanto riportato sub Tavola II. Aggiuntivamente, si approva, nei limiti ed al fine di cui all'art. 3, anche l'allegata lista di marchi di proprietà del Consorzio, secondo quanto riportato sub Tavola III.

3. Ad integrazione e specificazione dell'art. 7, comma 2, lettera c., ancora al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio alla nuova disciplina, è mantenuta la disciplina del contributo annuale consortile come stabilita dall'articolo 35, comma 13, l. 11 novembre 2014, n. 164, secondo quanto riportato sub Tavola IV.

4. Ad integrazione e specificazione dell'art. 18 e dell'art. 22, al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio alla nuova disciplina, il consiglio di amministrazione cosiccome l'organo di controllo, che siano in carica nell'esercizio in cui è pubblicato il finale decreto ministeriale relativo al presente Statuto consortile, dovranno in carica per due successivi esercizi e ciò anche al fine di accompagnare con gradualità l'adozione della nuova disciplina ivi prevista peraltro così acquisendo i due detti organi pari scadenza. Conseguentemente, la nomina con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente al rappresentante a livello nazionale delle categorie produttive interessate di cui all'art. 15, comma 1 lettera c., interverrà al primo rinnovo utile del detto consiglio di amministrazione, cosiccome l'integrazione dell'organo di controllo anche da parte dei ministeri al momento non rappresentati.

5. Ad integrazione e specificazione dell'art. 24, al fine di accompagnare con gradualità la nuova disciplina prevista, il Consorzio adotta entro il biennio successivo alla pubblicazione del definitivo decreto di approvazione del presente Statuto quanto previsto al comma 2 del detto art. 24; nel biennio successivo a detta adozione, adotterà anche un bilancio sociale".

6. Ad integrazione e specificazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b., per coloro che siano già consorziati e che non si trovino in regola con i loro adempimenti consortili all'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione finale del presente Statuto è una tantum prevista la possibilità di sanare le proprie obbligazioni come maturate nei confronti del Consorzio nelle more del regime transitorio previsto dal presente Statuto per il passaggio alla nuova disciplina fatte salve ulteriori dilazioni. Per i nuovi consorziati, circa i loro profili obbligatori consortili e fino al quinquennio antecedente all'annata di adesione al Consorzio,



è parimenti e una tantum prevista la possibilità di sanare le proprie obbligazioni come maturate nei confronti del Consorzio stesso sempre nelle more del regime transitorio previsto dal presente Statuto per il passaggio alla nuova disciplina fatte salve ulteriori dilazioni. All'uopo sia per coloro che siano già consorziati cosiccome per i nuovi consorziati si applica un contributo annuale pari a quello indicato sub Tavola IV, comunque scevro di qualsiasi sanzione ed interesse.

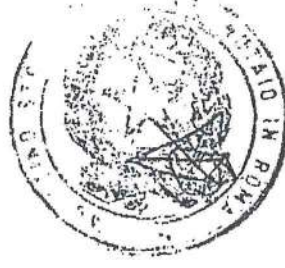
7. Ad integrazione e specificazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b, l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale consortile per gli operatori che dovessero provvedere ai loro obblighi di carattere ambientale circa i beni in polietilene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 234, comma 7, lettere a) e b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sospeso solamente a seguito dell'intervenuto riconoscimento del sistema adottato e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del suddetto sistema.

FIRMATI

ENRICO BOBBIO

STEFANIA AGOSTINO NOTAIO

Tavola I



STATUTO DELLA "FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1.1. Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile, delle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 e dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, è

COSTITUITA

trasformazione del comitato "FONDAZIONE SANTA CHIARA - COMITATO ONLUS" la "FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS" (nel prosieguo FONDAZIONE o ENTE).

1.2. La FONDAZIONE è persona giuridica privata con piena autonomia statutaria e gestionale, senza scopi di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; ne consegue il divieto della distribuzione di utili in qualunque forma.

1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'Atto Costitutivo, da queste Tavole Fondative e dai Regolamenti Interni, se emanati.

1.4. La FONDAZIONE svolge la propria attività in ambito italiano ed internazionale con particolare attenzione all'Unione Europea ed ai Paesi candidati all'ingresso.

Articolo 2 - SEDE

2.1. La FONDAZIONE ha sede legale ed operativa in Roma, alla



Piazza Santa Chiara n.49.

2.2. La sede può essere trasferita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne darà comunicazione a mezzo stampa.

2.3. La FONDAZIONE può istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, filiali e sedi secondarie anche all'estero, nel rispetto delle norme indicate nel prosieguo di questo Statuto.

Articolo 3 - SCOPO

3.1. La FONDAZIONE si propone l'obiettivo di promuovere ogni iniziativa volta a favorire l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento, siano questi persone fisiche o giuridiche [nel dettaglio produttori ed importatori di beni in polietilene; utilizzatori e distributori di beni in polietilene; riciclatori e recuperatori di rifiuti di beni in polietilene; produttori ed importatori di materie prime in polietilene; raccoglitori, trasportatori e stoccatori o stoccaggiatori di rifiuti di beni in polietilene; tutte le competenti autorità coinvolte nella gestione dei beni e rifiuti a base di polietilene dall'ordinamento giuridico nazionale, europeo e comunitario], comunque a favore dell'ambiente, che costituisce un bene comune di rilevanza costituzionale e comunitaria oltre che internazionale, ravvisandosi in tale salvaguardia lo scopo di utilità e solidarietà sociale da perseguire anche di concerto con le



associazioni dei consumatori ed a tutela di questi.

3.4. I beni acquistati saranno della FONDAZIONE.

3.5. La FONDAZIONE non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

3.6. In ogni sua attività, principale o accessoria, la FONDAZIONE opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

3.7. Le attività descritte saranno svolte in conformità alle disposizioni di legge in materia.

TITOLO II

RISORSE

Articolo 4 - PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

4.1. Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è rappresentato dalla dotazione in danaro costituita con le elargizioni effettuate nell'atto costitutivo dal Fondatore, nonché con quelle anonime raccolte; tutte le somme conferite a titolo di dotazione vengono attribuite in proprietà e sono indicate nell'Atto Costitutivo.

4.2. Il patrimonio può essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE.

4.3. La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del

18/1/2009

patrimonio, ma dirette al conseguimento dei suoi programmi ed in genere alla gestione dell'ENTE.

4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'ENTE, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5. La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di Enti Pubblici, di persone giuridiche pubbliche e private, di Associazioni riconosciute e non, di Società e persone fisiche, con le finalità patrimoniali e gestionali, le forme e le condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

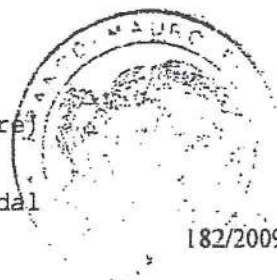
Articolo 5 - INDICAZIONE DEGLI ORGANI

5.1. Sono organi della FONDAZIONE:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato di Vigilanza;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Comitato degli Stakeholders.

Articolo 6 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, 2 (due) nominati dal Fondatore ed 1 (uno) nominato dal



182/2009

Comitato degli Stakeholders.

6.2. Al Fondatore compete anche la indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il Consiglio di Amministrazione esprime nel proprio seno il Segretario, che viene eletto nella prima seduta del Consiglio.

Articolo 7 - CONFLITTO D'INTERESSI

7.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE;

essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.

Articolo 8 - DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni dalla prima riunione del Consiglio stesso e sono rinominabili.

8.2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del triennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare;

il Consigliere così nominato scade con i Consiglieri in carica.

Articolo 9 - ATTRIBUZIONI E POTERI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e RIMBORSI

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa.

9.2. Il Consiglio:

- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria della FONDAZIONE;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;
- approva, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;
- redige eventuali Regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, degli uffici e dei dipendenti;
- approva i programmi di attività della FONDAZIONE, redatti dal COMITATO SCIENTIFICO (di cui è detto nel prosieguo) unicamente sotto il profilo economico-finanziario e quindi, solo in relazione alla sufficienza delle risorse appostate in bilancio per la realizzazione dei programmi stessi; in conseguenza chiede al COMITATO SCIENTIFICO eventuali riduzioni degli indicati programmi nel solo caso in cui i fondi di volta in volta necessari non fossero disponibili;
- delibera su quanto richiesto e/o proposto dal COMITATO SCIENTIFICO;
- delibera le modifiche allo statuto, fermo restando quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del D.P.R.



18/4/2009

10 febbraio 2000 n.361.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione, per particolari materie e peculiari finalità, potrà valersi anche della collaborazione di consulenti esterni.

9.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Articolo 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni 3 (tre) mesi o quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

10.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

10.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito a mezzo di lettera raccomandata o di telefax o di e-mail, spedito agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione; in questa ipotesi, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiara non sufficientemente informato.

10.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal

Presidente ovvero, in sua assenza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

10.5. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione, partecipano i componenti del Comitato di Vigilanza ed il Coordinatore del COMITATO SCIENTIFICO, cui va inviato l'avviso di convocazione; i componenti di tale Organo sono in ogni caso tenuti a parteciparvi qualora la loro presenza sia formalmente richiesta dal Presidente della FONDAZIONE.

Articolo 11 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

11.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti.

11.3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11.4. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione.

La condizione essenziale per la validità della riunione in tele o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura

e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere, la seduta non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento audio o video anche con un solo Consigliere, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

11.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal Segretario che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di legge e di questo Statuto, vengono firmati dal Presidente e dallo stesso Segretario in funzione di Segretario del Consiglio.

Articolo 12 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE.

Egli ha la rappresentanza legale dell'ENTE di fronte ai terzi ed in giudizio.

12.2. Il Presidente:

- può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi istituzionali;

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;



187/2009

- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni, se emanati;
- intrattiene i rapporti con gli Organismi Locali ed Internazionali, con il Fondatore e con le altre Autorità;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

Articolo 12 BIS - IL COMITATO DI VIGILANZA

12 BIS.1. L'attività della Fondazione è sottoposta al controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della istruzione e della università e della ricerca di concerto tra loro ed all'uopo ciascuno dei detti Ministeri provvede alla nomina di un proprio rappresentante e detto rappresentante può essere revocato solo dal Ministro da cui è stato nominato.

Articolo 13 - IL SEGRETARIO

13.1. Al Segretario compete l'onere della redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, nonché la tenuta dei libri della FONDAZIONE e la conservazione della documentazione non contabile.

13.2. Il Segretario tiene altresì la contabilità della



FONDAZIONE, provvedendo alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'ENTE.

Articolo 14 - COMITATO SCIENTIFICO

14.1. Il COMITATO SCIENTIFICO, in piena autonomia scientifica, ha il compito di promuovere ed organizzare l'attività di ricerca, di studio e di formazione della FONDAZIONE; allo scopo, promuove ed organizza, conferenze, giornate di studio, seminari e corsi di formazione; facilita pubblicazioni sia di volumi unici che di riviste periodiche, mantiene contatti con le Università e con le istituzioni, sia locali che nazionali, comunitarie ed internazionali, nonché con società italiane ed estere, operanti o comunque coinvolte nelle problematiche ambientali.

14.2. Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione ed è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, tra loro il Consiglio di Amministrazione individua il Coordinatore. Tali soggetti in ogni caso non esprimono la rappresentanza dell'ente. Fermo restando quanto previsto al momento della costituzione della Fondazione, la futura designazione dei membri del Comitato scientifico viene effettuata dal Consiglio tenendo eventualmente conto delle indicazioni e

proposte avanzate alla Fondazione stessa.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati tra esperti e tecnici di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto della Fondazione. La partecipazione al Comitato Scientifico deve intendersi come espressione della libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art.21 della Costituzione.

Il Comitato Scientifico si riunisce, a cura del suo Coordinatore, almeno tre volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Coordinatore stesso, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio e fare un resoconto della attività svolta.

Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica - salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Coordinatore, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza.

I componenti del Comitato scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio può comunque deliberare la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di

rimborso anche soltanto per alcuni dei componenti del Comitato Scientifico ovvero di un corrispettivo, in ragione dell'attribuzione di specifici incarichi a uno o più componenti del Comitato Scientifico.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale curato dal Coordinatore e trascritto nel libro verbali, in apposita sezione dello stesso.

Il Comitato Scientifico dovrà dotarsi di un regolamento.

14.3. Il COMITATO SCIENTIFICO, che è organo meramente consuntivo, garantisce la rilevanza e la scientificità dell'azione svolta dalla FONDAZIONE.

14.4. La carica di membro del COMITATO SCIENTIFICO è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 14 BIS - COMITATO DEGLI STAKEHOLDERS

14 BIS. 1. Poiché il riconoscimento chiaro dei propri valori e responsabilità è un elemento fondante della relazione della Fondazione con i propri stakeholder, l'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di autodisciplina, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le persone che operino nello svolgimento delle proprie funzioni e responsabilità nell'ambito lato della Fondazione. Tali principi, oltre all'impegno alla trasparenza, all'efficienza e allo sviluppo sostenibile, caratterizzano i comportamenti di tutta l'organizzazione. Il

Comitato degli Stakeholders raccoglie tutti i soggetti che possano essere interessati, destinatari e coinvolti nell'attività della Fondazione stessa.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

15.1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15 Bis - REVISORE UNICO

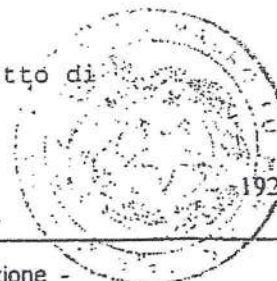
15.1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Revisore Unico, iscritto nell'albo dei revisori legali dei conti. Egli è nominato dal Consiglio.

15.2. Il Revisore Unico dura in carica tre anni ed è rinominabile; egli svolge la sua funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti.

15.3. In caso di dimissioni o decadenza, il Revisore Unico viene sostituito dal Consiglio. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

15.4. Il Revisore Unico riferisce al Consiglio con apposita relazione annuale sul conto consuntivo e preventivo della Fondazione.

15.5. Il Revisore Unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.



192/2009

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

16.1. Le norme contenute in questo Statuto possono essere modificate solo con decisione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente previsto nell'Atto Costitutivo in relazione alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E

DEVOLUZIONE DEI BENI

17.1. L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste dall'articolo 28 del Codice Civile comporta la nomina di un liquidatore.

17.2. Nel caso di estinzione della FONDAZIONE, i beni residui in sede di liquidazione sono devoluti ad Enti che svolgono attività similari ed a fini di pubblica utilità, individuati dal liquidatore, sentiti in ogni caso il Fondatore ed organismi di controllo eventualmente competenti, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 18 - LIBRI

18.1. La FONDAZIONE, oltre quelli previsti come obbligatori dalla normativa civilistica e fiscale, deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) Libro Giornale.

16.2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere
vidimati dal Segretario, salvo diversi obblighi di legge.

Articolo 19 - RINVIO

19.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme
del codice civile in materia.

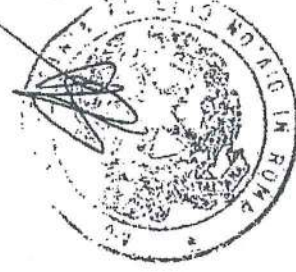
Articolo 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

20.1. I membri del Consiglio di Amministrazione in carica
nell'esercizio sociale 2019 restano in carica fino
all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, avvenuta la
quale è contestualmente nominato un nuovo Consiglio di
Amministrazione, secondo la novata previsione statutaria avendo
il Consiglio uscente preventivamente acquisite le segnalazioni
ed indicazioni utili affinché il nuovo Consiglio possa essere
statutariamente insediato.



94/2009

Tavola II



Prospetto Sintetico Marchi



	Classi	Paese	Numero deposito	Data deposito	Numero concessione	Data concessione	Titolare	Stato vita	Registrato a nome di	Descrizione/Titolo
	16, 41, 42	COMUNITA' EUROPEA	9356908	07/09/2010	9356908	18/02/2011	COMITATO FONDAZIONE SANTA CHIARA PER LO STUDIO DEL DIRITTO E DELL'ECONOMIA	IN VIGORE	COMITATO FONDAZIONE SANTA CHIARA PER LO STUDIO DEL DIRITTO E DELL'ECONOMIA	FIGURATIVO CON DISEGNO SANTA CHIARA (MARCHIO A COLORI)

Elenco paesi comunitari

AUSTRIA, BENELUX (PAESI DEL), BULGARIA, CEEA REPUBBLICA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA, PORTOGALLO, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENTA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA



**COMITATO FONDAZIONE SANTA CHIARA PER LO STUDIO DEL DIRITTO E
DELL'ECONOMIA (ora: FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS)**

Registrazione in UNIONE EUROPEA domanda No. 9356908

classe 16: Pubblicazioni a stampa; libri; giornali; riviste.

classe 41: Organizzazione di attività culturali in materia di tutela ambientale; organizzazione e direzione di corsi di formazione, seminari e conferenze educative in materia di tutela ambientale; organizzazione di

esposizioni per scopi culturali o educativi; pubblicazione di libri, giornali e periodici; pubblicazione elettronica di libri e periodici on-line.

classe 42: Servizi di ricerca e analisi scientifica in materia di tutela ambientale; consulenza in materia di progettazione e tutela ambientale; studi in materia di protezione ambientale, nonché delle risorse ambientali e della loro compatibilità con il progresso economico e sociale; salvaguardia ambientale; valutazione scientifica e tecnologica nei campi del contenimento dell'inquinamento ambientale e dell'ecologia; sperimentazione o ricerca nel campo della prevenzione dell'inquinamento



Tavola III



Prospetto Sintetico Marchi

	Classi	Paese	Numero deposito	Data deposito	Numero concessione	Data concessione	Titolare	Stato vita	Data primo dep.	Registrato a nome di	Descrizione/Titolo
	41	ITALIA	302015000052271	16/09/2015			• CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILE	IN ESAME		CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILE	FIGURATIVO CON DISEGNO DISEGNO FARFALLA E MOSTRO A TRE TESTE (MARCHIO A COLORI: AZZURRO, VERDE CHIARO, VERDE SCURO, VIOLA, ROSSO, GIALLO, ROSA, ARANCIONE, NERO, BEIGE)
ECOREATO	41	ITALIA	302015000052275	16/09/2015			• CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILE	IN ESAME		CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILE	DENOMINATIVO
	41	ITALIA	AN2014C/115	19/02/2014	1610459	14/10/2014	• CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILE	IN VIGORE		CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILE	FIGURATIVO CON DISEGNO CANE A TRE TESTE
UN MOSTRO A TRE TESTE	41	ITALIA	302015000052290	16/09/2015			• CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILE	IN ESAME		CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILE	DENOMINATIVO
	16,20,35,39,40,41,42	ITALIA	MC2010C/265	29/04/2010	1289753	26/05/2010	• CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILE	IN VIGORE	19/11/1999	CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE	figurativo
	40	CINA	8020961	25/01/2010	8020961	28/03/2011	• CONSORZIO NAZIONALE PER IL	IN VIGORE		CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO	figurativo

	1:17,20	ITALIA	MC2011C/366	22/06/2011	1470909	14/12/2011	CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI BENI A BASE DI POLIETILE	IN VIGORE	CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI BENI A BASE DI POLIETILE	MARCHIO FIGURATIVO CON DISEGNO VASO E FOGLIA (marchio a colori: verde e nero)
	40,41	ITALIA	MC2011G/658	16/12/2011	1499785	05/07/2012	CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI BENI A BASE DI POLIETILE	IN VIGORE	CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI BENI A BASE DI POLIETILE	MARCHIO FIGURATIVO CON DISEGNO VASO E FOGLIA (marchio a colori: verde e nero)
	1:17,20	ITALIA	AN2011C/205	22/06/2011	1469875	07/12/2011	CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI BENI A BASE DI POLIETILE	IN VIGORE	CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI BENI A BASE DI POLIETILE	MARCHIO FIGURATIVO (a colori: arancio, verde, bianco)
	40,41	ITALIA	MG2011C/657	16/12/2011	1499784	05/07/2012	CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI BENI A BASE DI POLIETILE	IN VIGORE	CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI BENI A BASE DI POLIETILE	MARCHIO FIGURATIVO (a colori: arancio, verde, bianco)

Elenco paesi comunitari

AUSTRIA, BENELUX (PAESI DEL), BULGARIA, CEEA REPUBBLICA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA, PORTOGALLO, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGERIA



CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILE

Registrazione in ITALIA domanda No. 302015000052271

Classe 41: istruzione; formazione; organizzazione e direzione di seminari e di conferenze educative; conduzione di seminari di formazione; organizzazione di simposi di formazione; organizzazione di dimostrazioni per formazione; organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; formazione in esercizi di gruppo; formazione professionale; formazione del personale; fornitura di servizi di formazione per aziende; formazione computerizzata; conduzione di corsi didattici; organizzazione di eventi per scopi culturali, ricreativi e sportivi; consulenza in materia di formazione e aggiornamento; organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; fornitura di strutture di formazione; divertimenti sotto forma di spettacoli musicali, di danza, comici, teatrali e di magia; pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili da una rete informatica globale o internet; produzione di materiale didattico distribuito in occasione di corsi professionali; pubblicazione di libri; pubblicazione di manuali di formazione; pubblicazione di testi didattici; pubblicazione elettronica di testi; educazione; divertimento; attività sportive e culturali

Registrazione in ITALIA domanda No. 302015000052275

Classe 41: istruzione; formazione; organizzazione e direzione di seminari e di conferenze educative; conduzione di seminari di formazione; organizzazione di simposi di formazione; organizzazione di dimostrazioni per formazione; organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; formazione in esercizi di gruppo; formazione professionale; formazione del personale; fornitura di servizi di formazione per aziende; formazione computerizzata; conduzione di corsi didattici; organizzazione di eventi per scopi culturali, ricreativi e sportivi; consulenza in materia di formazione e aggiornamento; organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; fornitura di strutture di formazione; divertimenti sotto forma di spettacoli musicali, di danza, comici, teatrali e di magia; pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili da una rete informatica globale o internet; produzione di materiale didattico distribuito in occasione di corsi professionali; pubblicazione di libri; pubblicazione di manuali di formazione; pubblicazione di testi didattici; pubblicazione elettronica di testi; educazione; divertimento; attività sportive e culturali

Registrazione in ITALIA domanda No. AN2014C/115

Classe 41: organizzazione e direzione di seminari e di conferenze educative; conduzione di seminari di formazione; organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; conduzione di corsi didattici; fornitura di pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); pubblicazioni (non scaricabili) consultabili su una rete informatica globale o su internet; produzione di materiale didattico distribuito in occasione di corsi professionali; consulenza in materia di formazione, aggiornamento e educazione; organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; divertimenti sotto forma di spettacoli musicali, di danza, comici, teatrali e di magia; organizzazione di manifestazioni sportive e culturali.



Registrazione in ITALIA domanda No. 302015000052290

Classe 41: istruzione; formazione; organizzazione e direzione di seminari e di conferenze educative; conduzione di seminari di formazione; organizzazione di simposi di formazione; organizzazione di dimostrazioni per formazione; organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; formazione in esercizi di gruppo; formazione professionale; formazione del personale; fornitura di servizi di formazione per aziende; formazione computerizzata; conduzione di corsi didattici; organizzazione di eventi per scopi culturali, ricreativi e sportivi; consulenza in materia di formazione e aggiornamento; organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; fornitura di strutture di formazione; divertimenti sotto forma di spettacoli musicali, di danza, comici, teatrali e di magia; pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); fornitura di pubblicazioni elettroniche non scaricabili da una rete informatica globale o internet; produzione di materiale didattico distribuito in occasione di corsi professionali; pubblicazione di libri; pubblicazione di manuali di formazione; pubblicazione di testi didattici; pubblicazione elettronica di testi; educazione; divertimento; attività sportive e culturali

Registrazione in ITALIA domanda No. MC2010C/265

classe 16: carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici, clichés;

classe 20: mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche;

classe 35: pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio;

classe 39: trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi;

classe 40: trattamento di materiali;

classe 41: educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali;

classe 42: servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software;



✓

Registrazione in CINA domanda No. 8020960

Classe 41: Arranging and conducting of workshops [training]; arranging and conducting of symposiums, arranging and conducting of conferences.

Registrazione in CINA domanda No. 13932591

Classe 41: Arranging and conducting of workshops [training]; arranging and conducting of symposiums, arranging and conducting of conferences.

Registrazione in CINA domanda No. 13932592

Classe 40: re cycling of waste and trash, waste treatment (transformation)

Registrazione in CINA domanda No. 8020961

Classe 40: re cycling of waste and trash, waste treatment (transformation)

Registrazione in ITALIA domanda No. AN2014C/366

classe 4: combustibile da rifiuti di beni a prevalenza di polietilene

Registrazione in ITALIA domanda No. AN2013C/345

classe 4: combustibili; combustibili derivati da rifiuti di beni a prevalenza di polietilene; composti combustibili; olio combustibile; olii e grassi industriali; lubrificanti ;

Registrazione in UNIONE EUROPEA domanda No. 12221123

classe 4: combustibili; combustibili derivati da rifiuti di beni a prevalenza di polietilene; composti combustibili; olio combustibile; olii e grassi industriali; lubrificanti ;

Registrazione in ITALIA domanda No. MC2011C/366

Classe 1: prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.

classe 17: caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici

classe 20: mobili, specchi, cornici; tavoli [mobili]; sedie [sedili]; poltrone; divani; scrivanie; armadi; scaffalature; sedie a sdraio; carrelli [mobili]; cassettoni; cassetti; letti; reti di letti; materassi; cuscini per materassi; como; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.



Registrazione in ITALIA domanda No. MC2011C/658

Classe 40: gestione dei rifiuti (riciclaggio); raccolta e trattamento di rifiuti; servizi di riciclaggio dei rifiuti; smaltimento di rifiuti (trattamento di rifiuti);

classe 41: organizzazione e direzione di corsi di formazione, seminari e conferenze in materia di gestione dei rifiuti; servizi di educazione in materia di conservazione ambientale; servizi di istruzione riguardanti la tutela dell'ambiente; organizzazione di attività culturali in materia di ambiente e tutela ambientale; organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali; pubblicazione di libri, giornali e periodici; pubblicazioni elettroniche on line (non scaricabili);

Registrazione in ITALIA domanda No. AN2011C/205

Classe 1: prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.

classe 17: caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

classe 20: mobili, specchi, cornici; tavoli [mobili]; sedie [sedili]; poltrone; divani; scrivanie; armadi; scaffalature; sedie a sdraio; carrelli [mobili]; cassettoni; cassetti; letti; reti di letti; materassi; cuscini per materassi; como; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

Registrazione in ITALIA domanda No. MC2011C/657

Classe 40: gestione dei rifiuti (riciclaggio); raccolta e trattamento di rifiuti; servizi di riciclaggio dei rifiuti; smaltimento di rifiuti (trattamento di rifiuti);

classe 41: organizzazione e direzione di corsi di formazione, seminari e conferenze in materia di gestione dei rifiuti; servizi di educazione in materia di conservazione ambientale; servizi di istruzione riguardanti la tutela dell'ambiente; organizzazione di attività culturali in materia di ambiente e tutela ambientale; organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali; pubblicazione di libri, giornali e periodici; pubblicazioni elettroniche on line (non scaricabili);

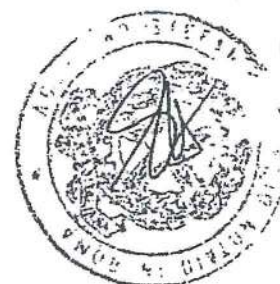
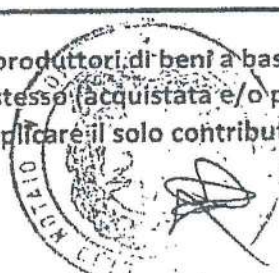
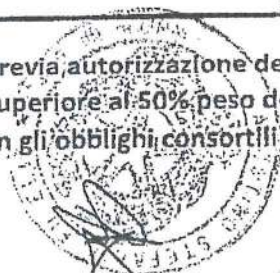


Tavola IV



CONTRIBUTI POLIECO					
CATEGORIE		tipo contributo	unità di misura	importo	totale contributo dovuto
A - Produttori ed importatori di beni a base di polietilene	1) Produttore/Importatore di beni a base di polietilene [prevalentemente] vergine "normalmente riciclabili" a fine vita	contributo base	peso del prodotto Kg	€ 0,0095	€ 0,014/Kg + iva
		contributo di riciclo	peso del prodotto Kg	€ 0,0045	
	2) Produttore/Importatore di beni a base di polietilene "non normalmente riciclabili" a fine vita	contributo base	peso del prodotto Kg	€ 0,0095	€ 0,0285/Kg + iva
		contributo di "smaltimento"	peso del prodotto Kg	€ 0,019	
	3) Produttore di beni a base di polietilene costituiti da una percentuale superiore al 50% di polietilene rigenerato (*)	contributo base	peso del prodotto Kg	€ 0,0095	€ 0,0095/Kg + iva

(*) Su domanda espressa al Polieco, e previa autorizzazione della stesso, i produttori di beni a base di polietilene costituiti da una percentuale di materia prima rigenerata superiore al 50% peso del prodotto stesso (acquistata e/o prodotta da aziende iscritte Polieco ed in regola con gli obblighi consortili) possono applicare il solo contributo base.





CATEGORIE		tipo contributo	unità di misura	importo	totale contributo dovuto
<u>B - Utilizzatori e distributori di beni a base di polietilene</u>	associazioni di categoria	contributo	forfait annuale	€ 450,00	€ 450,00 + iva
	azienda aderente singolarmente	Se il <u>contributo è stato assolto alla fonte</u> , devono solo inviare una dichiarazione indicando le quantità utilizzate e/o distribuite ed i nomi dei fornitori dai quali i prodotti, semilavorati e manufatti a base di polietilene, sono stati acquistati.			

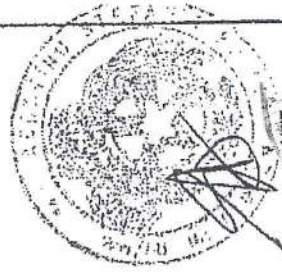




CATEGORIE		tipo contributo	unità di misura	importo	totale contributo dovuto
C - Riciclatori e recuperatori di rifiuti di beni a base di polietilene		contributo	peso dei rifiuti Tonn	0,045	€ 0,045/Tonn + iva

D - Produzion ed importatori di materie prime in polietilene		contributo	peso della materia prima Tonn	0,045	€ 0,045/Tonn + iva
--	--	------------	----------------------------------	-------	--------------------

E - Raccolitori - Trasportatori - Stocicatori dei rifiuti di beni a base di polietilene		contributo	peso dei rifiuti Tonn	0,045	€ 0,045/Tonn + iva
---	--	------------	--------------------------	-------	--------------------



Io sottoscritto Notaio Stefania AGOSTINO iscritta presso il Collegio del distretto notarile di Roma, con studio in Viale Giulio Cesare n. 62, certifico che la presente composta di ottantaquattro pagine è copia conforme all'originale pagina web https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/dim_155_23_05_2019_polieco.pdf da me Notaio estratta in data odierna alle ore 16:23 (ore 14:23 GMT) mediante accesso tramite il mio elaboratore elettronico al sito internet individuato con l'uso del motore di ricerca "Google" a seguito dalla ricerca effettuata con il browser "Google Chrome" Versione 75.0.3770.100 digitando le parole "ministero ambiente rifiuti decreti" e visualizzato con il browser di cui sopra, attraverso il collegamento fornito da Fastweb SpA. Alla prima pagina, al quarto risultato della ricerca, è presente il sito web <https://www.minambiente.it/pagina/decreti-rifiuti> il cui certificato di sicurezza che consente la verifica dell'identità del sito internet sul quale è memorizzata la pagina è rilasciato a *.minambiente.it da "Actalis Organization Validated Server CA G2 valido dal 29 marzo 2019 al 24 giugno 2021; detto sito, (al di fuori dei collegamenti ipertestuali) nel primo "link" dei DECRETI INQUINAMENTO visualizza quello del **Decreto 23 maggio 2019, n. 155 Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene**. Aprendo detto link è visualizzato il testo di ottantaquattro pagine in formato "pdf" oggetto della presente copia e pertanto le pagine da 1(uno) a 84 (ottantaquattro) riproducono in bianco e nero la stampa come eseguita dal browser mediante la funzione "CTRL+P".

Roma lì undici luglio duemiladiciannove (11.7.2019)

